

## ALLEGATO A

**TRATTATIVA DIRETTA - Acquisizione del servizio annuale di gestione, assistenza e manutenzione dell'applicazione WEB denominata "Registro Veneto di Dialisi e Trapianti - RVDT".**

**CIG n. Z4F1D5FA06**

### CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA

#### PREMESSE

Le presenti condizioni dovranno considerarsi parte integrante del contratto e si ritengono, in ogni caso, conosciute ed accettate integralmente dall'Appaltatore.

#### **Art. 1 - Oggetto, durata e rinnovo del contratto**

Il contratto ha per oggetto la fornitura del servizio di gestione, assistenza e manutenzione dell'applicazione WEB denominata "Registro Veneto di Dialisi e Trapianto", consistente nelle seguenti attività:

1. hosting del sito web
2. assistenza tecnica e manutenzione server e sito web
3. gestione delle credenziali di accesso
4. servizio di help desk telefonico
5. manutenzione correttiva e aggiornamenti

Per una descrizione di dettaglio, si rimanda alla "Scheda Tecnica" (Allegato A).

Il contratto avrà validità di 12 mesi, con decorrenza dal 1 gennaio 2017.

In nessun caso il contratto, pena nullità dello stesso, potrà intendersi tacitamente rinnovato oltre il termine di durata.

#### **Art. 2 - Documentazione da allegare e trasmettere**

Il Fornitore dovrà allegare all'offerta sulla piattaforma CONSIP/MEPA la seguente documentazione:

- il presente documento denominato "CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA" firmato digitalmente per accettazione (Allegato A);
- la "SCHEDE TECNICHE" firmata digitalmente per accettazione (Allegato B);
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ debitamente compilata e firmata digitalmente (Allegato C);

#### **Art. 3 - Stipulazione e sottoscrizione del contratto**

Il contratto sarà stipulato, nel rispetto dell'art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e ss.mm.ii..

#### **Art. 4 - Corrispettivo e pagamenti**

Il corrispettivo sarà fisso ed invariabile, salvo i casi previsti dalla normativa vigente, e si intenderà comprensivo di ogni onere e spesa sostenuti dal Fornitore per l'esecuzione a regola d'arte del contratto.

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale, il Fornitore dovrà presentare regolari fatture elettroniche intestate a "Azienda Zero, Passaggio Luigi Gaudenzio n. 1, 35131 Padova" ai sensi della normativa vigente, con le seguenti informazioni obbligatorie:

- Codice Univoco Ufficio: UF2ZJD
- Oggetto del contratto: Servizio di gestione, assistenza e manutenzione dell'applicazione WEB denominata "Registro Veneto di Dialisi e Trapianti - RVDT".
- CIG: Z4F1D5FA06.

La modalità di fatturazione sarà annuale anticipata.

Il pagamento della fattura sarà effettuato a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura (così come disposto dall'art. 1, commi 1 e 5 del D. Lgs. 9 novembre 2012 n. 192), previa verifica formale e sostanziale, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato del quale l'Appaltatore si obbliga a garantire la tracciabilità ai sensi della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii..

Il pagamento delle fatture sarà effettuato a seguito della verifica della regolarità della situazione previdenziale ed assicurativa dell'Impresa mediante l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

Dal 1° gennaio 2015, al fine di contrastare l'evasione in materia di Iva, entra in vigore il cosiddetto meccanismo "Split Payment", ovvero la scissione dei pagamenti tra imponibile ed IVA. Come previsto dall'art. 1 comma 629 lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) la Regione del Veneto acquirente di beni e servizi verserà direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata dal fornitore."

L'Azienda Zero, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, può sospendere i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del contratto (causa non imputabile all'Azienda Zero), fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. Trascorsi tre mesi a partire dalla comunicazione di sospensione, qualora il Fornitore non si sia posto in regola, Azienda Zero potrà dichiarare risolto il contratto.

#### **Art. 5 - Disposizioni antimafia e tracciabilità dei flussi finanziari**

Il Fornitore è tenuto al pieno rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, lo stesso si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia". Si rammenta che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### **Art. 6 - Obblighi e adempimenti delle parti**

L'azienda Zero ed il Fornitore dovranno comportarsi secondo le regole della correttezza e la diligenza del "buon padre di famiglia", così come disposto dagli artt. 1175 e 1176 del Codice Civile, e rispettare le clausole definite nel contratto e/o nella documentazione negoziale.

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi compresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi e/o connessi alle attività e agli adempimenti necessari alla corretta esecuzione del presente contratto.

Il fornitore, al fine della corretta esecuzione del contratto, dichiara di disporre di personale specializzato, nonché di mezzi, beni e servizi necessari all'esatto adempimento degli impegni assunti. Si obbliga inoltre ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi e ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili alla data di stipulazione del presente contratto.

Il fornitore si obbliga ad uniformarsi a tutte le leggi e le disposizioni riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza pubblica, la tutela dell'ambiente, nonché a tutte le specifiche normative vigenti relative all'oggetto del presente contratto.

Il committente, in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore anche di uno solo degli obblighi di cui ai precedenti commi, ha facoltà di richiedere il risarcimento dei danni e di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

#### **Art. 7 - Esecuzione del contratto e responsabilità**

Il fornitore è tenuto all'esecuzione a regola d'arte della prestazione oggetto del presente contratto in piena ottemperanza alle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

Il fornitore si impegna a svolgere le attività di seguito descritte nel rispetto della "Scheda tecnica" (che sarà conservata ai fini di eventuali verifiche di rispondenza, ai sensi dell'art. 1522 del C.C.) e ai requisiti di legge nazionali ed internazionali in materia di sicurezza.

Il servizio dovrà essere erogato nel rispetto di quanto contenuto nella "Scheda Tecnica".

Il committente si riserva, inoltre, la facoltà di registrare l'accesso individuale ai locali e di richiedere la motivata sostituzione del personale qualora quest'ultimo pregiudichi il buon svolgimento delle attività.

Azienda Zero, in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore anche di uno solo degli obblighi contrattuali contenuti nel presente documento e nella "Scheda Tecnica", ha facoltà di richiedere il risarcimento dei danni e di dichiarare risolto di diritto il contratto.

#### **Art. 8 – Garanzia definitiva**

##### Cauzione definitiva.

Ai sensi dell'art 103 del D.Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7; eventuali certificazioni dovranno essere obbligatoriamente allegate al deposito.

La garanzia dovrà contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 103 del Codice dei Contratti.

La garanzia resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali (certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione).

#### **Art. 9 - Penali**

Nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali nonché nei casi previsti dal successivo Art. 13 "Risoluzione del contratto e recesso unilaterale", l'Amministrazione regionale si riserva la possibilità di applicare delle penali.

Le penali da applicare - da determinarsi in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo, nonché alla durata e alla reiterazione dell'inadempimento - sono stabilite nella misura giornaliera compresa

tra lo 0,3 per mille e l' 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento.

L'addebito delle penali di cui al presente articolo non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima. Qualora si dovessero applicare le penalità di cui sopra, i relativi importi potranno essere stornati dalle fatturazioni emesse in esecuzione del contratto.

#### **Art. 10 – Cessione dei crediti**

E' espressamente vietata la cessione dei crediti.

#### **Art. 11 - Privacy**

I dati riportati nel contratto potranno essere gestiti in formato cartaceo o con mezzi elettronici esclusivamente nell'ambito della presente procedura amministrativa in piena ottemperanza alle disposizioni vigenti sulla Privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.), nonché ai fini degli adempimenti di legge.

Le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali devono conformarsi ai principi di necessità e di legalità, nonché agli altri principi e regole contenute nel D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Ciascuna Parte si impegna, inoltre, a non divulgare e/o utilizzare senza il consenso scritto dell'altra, in tutto o in parte, tutte le informazioni tecniche e commerciali o di altra natura e quant'altro emergerà in esecuzione della prestazione per fini differenti da quelli previsti dal contratto stesso.

L'Appaltatore è responsabile, anche per conto del personale impiegato nell'esecuzione del contratto, dell'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.. In caso di inadempienza, Azienda Zero avrà facoltà di richiedere il risarcimento dei danni e di dichiarare risolto di diritto il contratto.

L'obbligo di riservatezza permarrà successivamente alla scadenza del contratto o di cessazione, fino a quando i suddetti dati ed informazioni non diverranno di pubblico dominio.

L'Appaltatore potrà citare, previa approvazione da parte del Committente, i termini essenziali del contratto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria ai fini della partecipazione dello stesso a procedure di gara per l'aggiudicazione di servizi.

#### **Art. 12 – Comunicazioni e riferimenti**

In recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale-CAD), nonché del D.L. 18/10/2012 n. 179 convertito in Legge 17/12/2012 n. 221, ogni comunicazione/notificazione inerente il presente contratto dovrà avvenire per mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

L'Azienda Zero indica:

- quale propria casella di Posta Elettronica Certificata: protocollo.azero@pecveneto.it;
- quale Responsabile Unico del Procedimento: ing. Andrea Boer – Direzione regionale Risorse Strumentali SSR – CRAV, U.O. Sistema Informativo SSR
- quale responsabile tecnico e contrattuale: Dr.ssa Silvia Pierobon – Registro Veneto Dialisi e Trapianti, SER.

L'Appaltatore dovrà comunicare i propri dati all'interno della "Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà" (Allegato C).

### **Art. 13 - Risoluzione del contratto e recesso unilaterale**

La risoluzione del contratto durante il suo periodo di efficacia avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Azienda Zero potrà recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del citato Decreto Legislativo.

### **Art. 14 - Registrazione, oneri fiscali e spese contrattuali**

Il contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 DPR 131 del 22/04/1986.

Saranno a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che graveranno sulla Stazione appaltante per legge.

L'Appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del contratto saranno effettuate nell'esercizio d'impresa e soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), che dovrà essere versata con diritto di rivalsa.

### **Art. 15 – Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nei documenti negoziali, si deve far riferimento alla legislazione in materia di pubbliche forniture e alle direttive contenute nel Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, nonché alle disposizioni normative generali vigenti.

### **Art. 16 - Foro competente**

Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione a questo contratto e alle successive sue integrazioni e/o modificazioni, inclusa ogni controversia relativa all'esistenza, la validità, l'efficacia, l'interpretazione, l'esecuzione e/o risoluzione dello stesso, che le parti non siano in grado di risolvere tra loro, sarà competente esclusivamente il Foro di Padova.